



Comune di Castellar Guidobono

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.3

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì 29 del mese di MARZO alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta straordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.º	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ARRIGONE Stefano	X	
2	LOLLA Gabriele		X
3	MANZINI Ilaria	X	
4	PORTA Andrea Ubaldo	X	
5	CASALI Nicoletta Maria		X
6	MORGAVI Piera Adele	X	
7	TORRIGLIA Lorenzo Paolo	X	
8	BATTEGAZZORE Maria Angela	X	
9	OPPIZZI Domenico	X	
10	BOCCIO Angelo	X	
11	LAZZARIN Giorgio		X

Totali: 8 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvemini Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Arrigone Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P. To Arrigone Stefano

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29.03.2017 n. 7, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.19 del 28.08.2014 con la quale sono stati approvati le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2018 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati precedentemente;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la legislazione non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 –

666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015 e dall'art. 1 comma 38 della L. 205/2017;

CONSIDERATO CHE il blocco dell'aumento dei tributi comunali reiterato anche per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

- b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e s.m.i., hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota

variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO CHE la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO CHE, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO CHE con propria precedente deliberazione nr.2 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018 predisposto da Gestione Ambiente, gestore del servizio raccolta, trasporto e spazzamento strade e SRT, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché sulla previsione delle spese di gestione diretta del tributo in tutte le fasi della riscossione dalla diretta alla coattiva;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO CHE la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI vigente;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTA la Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2018, depositata agli atti e richiamata per relationem;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2018 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,12	73,09
2 componenti	1,31	102,33
3 componenti	1,44	131,57
4 componenti	1,55	160,8
5 componenti	1,65	211,97
6 o più componenti	1,73	248,51

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	0,96
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	1,5
3 Stabilimenti balneari	0,58	1,19
4 Esposizioni, autosaloni	0,4	0,81
5 Alberghi con ristorante	1,23	2,5
6 Alberghi senza ristorante	0,84	1,72
7 Case di cura e riposo	0,92	1,88
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,04	2,13
9 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,54	10,94
10 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	1,02	2,09
11 Banche ed istituti di credito	1,4	2,85
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,96	1,95
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,07	2,17
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	1,72
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	2,04
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,47	9,08
Idem utenze giornaliere		
17 Bar, caffè, pasticceria	3,36	6,83
Idem utenze giornaliere		
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,62	3,3

19 Pluri licenze alimentari e/o miste	2,41	4,9
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,59	11,38
21-Discoteche – nighth club	1,51	3,08

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO CHE, a fronte di tale disposizione, non può considerarsi obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati con riferimento alla TASI;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI	Acconto	1^ rata: 1 ottobre
	Saldo	2^ rata: 1 dicembre

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	5,0 per mille

Aliquota per fabbricati produttivi di categoria D	10,60 per mille, di cui 7,60 riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,60 per mille
Aliquota terreni agricoli ad esclusione di quelli identificati al Fg. Catastale n° 4 che sono ESENTI + terreni edificabili	10,60 per mille

2) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

2) DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,12	73,09
2 componenti	1,31	102,33
3 componenti	1,44	131,57
4 componenti	1,55	160,8
5 componenti	1,65	211,97
6 o più componenti	1,73	248,51

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	0,96
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	1,5
3 Stabilimenti balneari	0,58	1,19
4 Esposizioni, autosaloni	0,4	0,81
5 Alberghi con ristorante	1,23	2,5
6 Alberghi senza ristorante	0,84	1,72
7 Case di cura e riposo	0,92	1,88
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,04	2,13

9 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,54	10,94
10 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	2,09
11 Banche ed istituti di credito	1,4	2,85
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,96	1,95
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,07	2,17
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	1,72
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	2,04
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,47	9,08
Idem utenze giornaliere		
17 Bar, caffè, pasticceria	3,36	6,83
Idem utenze giornaliere		
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,62	3,3
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,41	4,9
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,59	11,38
21-Discoteche - nightclub	1,51	3,08

- 3) **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 4) **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI , mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1^ rata: 1 ottobre
	Saldo	2^ rata: 1 dicembre

- 5) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 6) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 7) **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018/2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- 8) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi;
- 9) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, si dichiara, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigone Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvemini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso All'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 09.04.2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 09.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvemini Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvemini Massimo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 09.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvemini Massimo

